

Corte di Cassazione, sezione civile, Sezione Unite 05/12/1995 n. 12523  
legge 109/94 Articoli 24 - Codici 24.1

Nel caso di affidamento dell'appalto di opera pubblica a trattativa privata, la Pubblica amministrazione agisce iure privatorum in posizione del tutto paritetica col privato, senza far uso di poteri in qualche modo autoritativi, ponendo in essere un'attività negoziale assolutamente libera e svincolata da un qualsiasi schema procedimentale; in siffatta ipotesi, nel procedimento di formazione del contratto, in capo al privato candidato alla sua conclusione non sono configurabili interessi legittimi, bensì posizioni di diritto soggettivo riconducibili, come a propria fonte, all'attività negoziale svoltasi tra la P.A. ed il privato e correlate, naturalmente, alle vicende ed al grado di sviluppo in concreto assunto da detta attività; ne consegue che le controversie insorte tra le parti in materia sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.